



Provincia della Spezia
Medaglia d'Oro al Valor Militare

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Politiche Economiche, Sociali e del Lavoro

IL PERCORSO PER I DISABILI

L'inserimento lavorativo delle persone disabili è disciplinato dalla Legge n. 68/99, entrata in vigore il 18/01/00, che ha abrogato e sostituito la Legge n. 482/68 sul collocamento obbligatorio.

La nuova legge si pone come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili e trova nell'introduzione del concetto del "**collocamento mirato**" il suo aspetto più importante ed innovativo.

Il collocamento mirato viene definito come "la serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative ed inserirle nel posto adatto". Esso si realizza mediante l'analisi dei posti di lavoro, azioni di sostegno alle persone con disabilità (anche attraverso percorsi personalizzati di formazione ed orientamento), e soprattutto mediante il ricorso allo strumento della "convenzione" finalizzata all'inserimento mirato ed alla concessione di incentivi all'assunzione.

I DESTINATARI

I beneficiari del "collocamento mirato" sono:

- **le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;**
- **le persone non vedenti** - con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione - **e sordomute** - non udenti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- **gli invalidi del lavoro** con invalidità superiore al 33%;
- **gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio** con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra.

Rispetto alla legge n. 482/68 risultano invece escluse dalla platea dei beneficiari del "collocamento mirato" le seguenti categorie:

- orfani e vedove dei caduti in guerra, per causa di servizio o di lavoro;**
- coniuge e figli di grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro;**
- profughi italiani rimpatriati;
- famiglie di vittime del dovere.

Per queste categorie è prevista una disciplina transitoria in attesa di apposita regolamentazione.

**** Gli orfani ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia**

di pensioni di guerra: si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, ed a 26 anni, se studenti universitari. Per quanto riguarda gli equiparati orfani è ammessa altresì l'iscrizione di coloro che sono nati successivamente alla data del riconoscimento al proprio genitore dante causa della prima categoria delle tabelle di cui sopra, purché l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio avvenga prima del compimento del 21esimo o del 26esimo anno di età.

Gli orfani del lavoro si possono iscrivere al collocamento obbligatorio indipendentemente dalla minore età al momento della morte del genitore (D.L.102/10 convertito in L.126/10).

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ

L'accesso ai percorsi di collocamento mirato avviene a seguito dell'accertamento dello stato di invalidità e delle condizioni di disabilità effettuato dalle competenti Commissioni.

L'accertamento dell'invalidità civile, così come di persona non vedente e/o sordomuta, viene svolto dalla Commissione ASL per l'accertamento dello stato di handicap, al fine di individuare per ogni persona il grado di invalidità, l'idoneità al lavoro e la residua capacità lavorativa.

L'accertamento dell'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale è effettuato dalla competente Commissione INAIL.

A CHI RIVOLGERSI

Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui alla Legge 68/99 e il soggetto disabile deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ deve essere **in età lavorativa**, ovvero **deve aver compiuto 16 anni** (a partire dal 1° settembre 2007) **e non deve aver superato il 65esimo anno di età;**
- ✓ deve essere **privo di occupazione - o svolgere un'attività lavorativa tale da assicurare un reddito lordo annuo non superiore a 9.600 Euro** (in caso di **lavoro dipendente o fiscalmente assimilato**) **o a 5.760 Euro** (in caso di **lavoro autonomo**) - **e disponibile allo svolgimento e alla ricerca attiva di un'attività lavorativa conforme alle proprie residue capacità professionali** (secondo quanto previsto dagli "Indirizzi operativi regionali in ordine ai Servizi per l'Impiego rivolti alle persone disabili" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 1589 del 28.11.2008);
- ✓ **deve aver effettuato l'accertamento dello stato di invalidità da parte delle competenti Commissioni** (come sopra indicato);
- ✓ **deve aver effettuato l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili** (collocamento mirato). Per gli invalidi civili, così come per le persone non vedenti e/o sordomute, tale valutazione viene svolta dalla Commissione ASL per l'accertamento dello stato di handicap (prevista dall'art. 4 della Legge 104/92) al fine di individuare per ogni lavoratore la residua capacità lavorativa; la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale viene rilasciata dalla Commissione dell'INAIL.

Le persone disabili che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte delle competenti Commissioni devono rivolgersi al Centro per l'Impiego relativo al proprio domicilio portando con sé il certificato attestante lo stato di invalidità e la condizione di disabilità.

N.B. Qualora i soggetti iscritti al solo elenco di cui all'art. 8 Legge 68/99, che perdano i requisiti per il mantenimento di tale iscrizione (ad esempio, a seguito di riduzione dello stato invalidante), intendano far valere l'anzianità di disoccupazione maturata nella lista del collocamento obbligatorio, devono presentare la dichiarazione di immediata

disponibilità al svolgimento di attività lavorativa, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza dalle liste speciali. Per le persone disabili, l'anzianità nello stato di disoccupazione, utile per l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge n. 407/90, è quella maturata ai sensi della Legge n. 68/99.

ASSEGNO DI INVALIDITÀ

L'art. 1, comma 35 della Legge 247 del 24.12.2007 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività") ha sostituito l'art. 13 della Legge n. 118/1971 disponendo che agli invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e che non svolgono attività lavorativa, sia concesso - a carico dello Stato ed erogato dall'INPS - un assegno mensile di € 242,84 per 13 mensilità. Per beneficiare del contributo il soggetto deve autocertificare di non svolgere attività lavorativa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa annualmente all'INPS ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000; qualora tale condizione venga meno l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Istituto.

L'art. 1, comma 36 della medesima legge ha inoltre abrogato la previsione normativa secondo cui, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile erano tenuti a presentare alla Prefettura, al Comune o all'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente una dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio: pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della Legge 247/2007), non sussiste più l'obbligo di iscrizione nelle liste speciali di cui all'art. 8 della Legge 68/99 per poter fruire dell'assegno mensile di invalidità civile.

SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

Alle persone disabili, che siano prive di occupazione e disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie residue capacità professionali, i Centri per l'Impiego offrono la possibilità di effettuare un colloquio info-orientativo con un operatore specializzato, necessario per poter accedere all'inserimento lavorativo mirato effettuato dal servizio provinciale. I colloqui vengono effettuati su appuntamento.

Attraverso il colloquio l'utente viene supportato dall'operatore nel valutare la propria spendibilità nel mercato del lavoro per poter accedere all'incrocio domanda-offerta e possono essere individuati azioni e strumenti utili al fine di consentire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo (mediazione al lavoro).

I percorsi di accompagnamento al lavoro possono prevedere:

- ❖ specifici **corsi di formazione** - anche individuali - realizzati mediante l'assegnazione alla persona di un voucher formativo ed attivati nell'ambito di progetti speciali finanziati con fondi comunitari;
- ❖ **tirocini di orientamento e formazione** - finalizzati all'assunzione qualora siano previsti nell'ambito di una convenzione d'inserimento lavorativo stipulata tra il datore di lavoro ed il Centro Provinciale per l'Impiego. In relazione allo svolgimento del tirocinio può essere prevista l'erogazione alla persona di un contributo nei limiti delle disponibilità del **Fondo regionale per l'occupazione dei disabili** (attualmente disciplinato dall'art 60 della Legge Regionale n. 30 del 01/08/2008 "Norme regionali per la promozione del lavoro").